

**AVVISI SCADUTI**  
**ANNO 2020\***

\* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2020, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

# AVVISO SCADUTO IL 10 SETTEMBRE 2020

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

*Consiglio di Amministrazione*

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

## Riferimenti normativi

- [l.r. 4/1992](#) (Art. 2)\*
- [Statuto](#) (Art. 12)\*\*
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	2 novembre 2020	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	<b>10 settembre 2020</b>

## Requisiti specifici

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo del teatro e dell'amministrazione. (art. 2 l.r. 4/1999)

## Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione (art. 10 Statuto).

---

\* **Art. 2 l.r. 4/1992** - Costituzione della Fondazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.
2. La Giunta regionale accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco.
3. La Giunta regionale in particolare prevede che:
  - a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;
  - b) il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;
  - c) il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;
  - d) uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;
  - e) un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;
  - f) sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.*Omissis.*

\*\* **Art. 12 Statuto** - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo della società di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.
2. - Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.
3. - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. Il presidente non ha limiti di riconferma.  
*Omissis.*
7. - Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.  
*Omissis.*
10. - La Presidenza del consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.  
*Omissis.*

# **AVVISO SCADUTO IL 31 OTTOBRE 2020**

**FONDAZIONE ANGELO CELLI PER UNA CULTURA DELLA SALUTE**

**Consiglio di Amministrazione**

**(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)**

## **Riferimenti normativi**

- [Statuto](#) (Art. 7)\*
- [l.r. 11/1995](#)

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
1 componente	28 dicembre 2020	3 anni	<b>31 ottobre 2020</b>

## **Compenso**

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.

---

\* **Art. 7 Statuto - Il Consiglio di Amministrazione: la composizione.**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di otto membri, dei quali:

- a) il Presidente;
- b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia nominato dal Magnifico Rettore;
- c) un rappresentante della Regione Umbria nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- d) due rappresentanti eletti fra i ricercatori che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea coerenti con le finalità della Fondazione (di cui all'art. 3) e abbia, parimenti, prestato attività tecnico-scientifica nella Fondazione per almeno cinque anni, sulla base di qualsiasi forma contrattuale, con possibili intervalli, ciascuno non superiore a un anno;
- e) da uno a tre membri designati dai soggetti nominati ai precedenti punti a), b), c) e d), tra persone di chiara fama, universitari o comunque soggetti che operano o hanno operato nell'ambito della sanità pubblica e/o in quello delle scienze storico-sociali;

Il Consiglio di amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario membro del Consiglio, nominato a maggioranza.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla nomina:

Qualora alla prevista scadenza per qualsiasi causa non venisse eletto il Consiglio nella nuova composizione, i suoi membri, con i rispettivi incarichi, rimarranno in carica fino alla elezione di quello che deve sostituire il Consiglio scaduto.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto."

# **AVVISO SCADUTO IL 6 NOVEMBRE 2020**

**OPERA PIA LABORATORIO SAN FRANCESCO DI ASSISI**

**Consiglio di Amministrazione**

**(inserito in elenco con D.D. 13 ottobre 2020 n. 9095)**

## **Riferimenti normativi**

- Statuto Opera Pia - art. 7 \*
- [l.r. 11/1995](#)

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
3 componenti - un componente maschile - due componenti femminili	<i>in prorogatio</i>	4 anni I componenti possono essere riconfermati	<b>6 novembre 2020</b>

---

## **\*Statuto**

**L'art. 7 dello Statuto** prevede che l'Ente è governato e diretto da un Consiglio amministrativo costituito da nove membri, tre cittadini e sei cittadine, tutti nominati per un quadriennio con possibilità di successiva rielezione. Un terzo dei suddetti componenti (un cittadino e due cittadine) è nominato dal Prefetto dell'Umbria\* - ora dalla Regione Umbria, un terzo dal Pretore di Assisi - ora dal Tribunale di Perugia e un terzo dal Consiglio comunale di Assisi. Il Consiglio così costituito elegge nel proprio seno, fra i cittadini e le cittadine, il Presidente e il Segretario, anch'essi nominati per quattro anni con possibilità di rielezione.

# **AVVISO SCADUTO IL 6 NOVEMBRE 2020**

**FONDAZIONE MARZOLINI**  
**Consiglio di Amministrazione**  
(inserito in elenco con D.D. 15 ottobre 2020 n. 9169)

## **Riferimenti normativi**

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 6, 7, 8, 9, 14) \*
- [l.r. 11/1995](#)

<b>Nomina</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Durata incarico</b>	<b>Termine presentazione candidatura</b>
1 componente	C.d.A. di prima costituzione a seguito di trasformazione di Opera Pia in Fondazione	4 anni	<b>6 novembre 2020</b>

## **Requisiti specifici**

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

## **Cause ostative**

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;
- versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;
- subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);
- subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

## **Compenso**

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

### **\* Statuto:**

#### **"Art. 2 - Scopo istituzionale, attività accessorie e connesse e ambito territoriale**

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione Marzolini intende continuare a perseguire gli scopi che furono indicati dal suo fondatore Monsignor Nazareno Marzolini nel rogito fondativo del 27.09.1914 ma nel contempo ritiene necessario aggiornarli tenendo conto della mutata realtà sociale, economica e istituzionale odierna. Il fine educativo formativo e assistenziale del mondo giovanile (soprattutto femminile) si conferma come il principale scopo istituzionale, da perseguire direttamente in proprio o anche attraverso le agenzie educative, le istituzioni e gli enti pubblici del territorio, attivando percorsi di sensibilizzazione e di promozioni di studi e ricerche, coinvolgendo le scuole del territorio e l'Università di Perugia.

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procurarsi i mezzi finanziari ed economici. La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili ed opportune, compatibili con il presente Statuto.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse.

La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

#### **Art. 6 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

Il CdA è composto da 5 (cinque) membri di cui:

- n. 1 membro di diritto appartenente alla famiglia Marzolini;

- n. 1 membro nominato dal Comune di Perugia;
- n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria;
- n. 1 membro nominato dall'Arcidiocesi di Perugia;
- n. 1 membro nominato dal Capitolo della Cattedrale di Perugia.

Il membro di diritto dura in carica a vita, gli altri membri durano in carica 4 anni, dalla data di insediamento dell'Organo, essi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Alla naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione deve essere effettuata la ricostituzione del C.d.A.. Qualora i discendenti della famiglia Marzolini venissero a mancare, la nomina del membro di diritto spetterà alla Caritas di Perugia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 dell'originario Statuto.

Il C.d.A. si insedia su convocazione del presidente uscente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

**Art. 8 - Requisiti di onorabilità**

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

**Art. 9 - Cause di incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

siano dipendenti della Fondazione;

abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;

che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;

versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;

subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);

subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

**Art. 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di garantirne il regolare funzionamento, in particolare:

approvare lo statuto e le modifiche statutarie;

approvare eventuali regolamenti interni di organizzazione e amministrazione;

approvare programmi della Fondazione e darne attuazione;

approvare il bilancio di esercizio e redigere la relazione integrativa;

determinare le dotazioni finanziarie, strumentali e organiche, ai fini del raggiungimento dello scopo e dei servizi espletati dalla Fondazione;

deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

accettare eredità, legati, donazioni, nonché approvare le variazioni patrimoniali;

dichiarare la decadenza dei consiglieri;

assumere tutte le decisioni opportune in merito al personale e alle risorse umane, se eventualmente presenti;

proporre all'autorità competente l'estinzione della Fondazione;

eleggere il Presidente;

nominare il revisore e stabilire il relativo compenso;

nominare tra i suoi componenti il Segretario;

adottare ogni altro provvedimento di competenza della Fondazione anche non previsto dallo Statuto.

L'approvazione dello Statuto, delle sue modifiche, delle variazioni patrimoniali, richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno cinque consiglieri su sette aventi diritto."

# AVVISO SCADUTO IL 16 DICEMBRE 2020

FONDAZIONE "UMBRIA FILM COMMISSION"

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D 30 novembre 2020, n. 11298)

## Riferimenti normativi

- [Statuto della Fondazione](#) (artt. 10, 13, 14, 17 e 23) \*
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti **	CdA di prima costituzione	3 esercizi (i componenti possono essere rieletti una sola volta)	<b>16 dicembre 2020</b>

\*\* di cui uno designato congiuntamente con ANCI Umbria e uno con funzioni di Presidente

## Requisiti specifici

Competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

## Incompatibilità

Le cariche sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

## Compenso

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente in quanto onorifiche.

Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

### \* Statuto:

#### "Art. 10 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

#### Art. 13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Omissis.

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

Omissis.

#### Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;

c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;

- d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;
- f) delibera in merito all'adesione dei soci sostenitori;
- g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;
- h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- i) provvede alla scelta dei consulenti esterni.
- j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;
- k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;
- m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;
- n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;
- o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;
- p) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

**Art. 17 (Incompatibilità)**

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

**Art. 23 (Norma transitoria)**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.